



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L 3/2012

Il Giudice Designato, dott. Carmelo Barbieri,

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata in data 18 maggio 2020 da [REDACTED] MENDA rappresentato e difeso dall'avv. F. [REDACTED] e con l'ausilio del Gestore della crisi nominato dall'OCC incaricato dal debitore, avv. [REDACTED]

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede, un monte debitorio di euro 108.324,96, oltre le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, così composto, all'esito delle operazioni di circolarizzazione poste in essere dall'OCC:

Considerato che, fermo l'ammontare delle spese di procedura in prededuzione di cui al ricorso introduttivo, l'ammontare dei crediti privilegiati è pari ad euro 150,00, sì che l'ammontare complessivo dei crediti chirografari è di euro 100.818,96;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano liquidatorio, correttamente rettificato rispetto a quello proposto dal ricorrente, con ragionamento contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuto che la ponderazione in merito alla sussistenza della requisito della meritevolezza del debitore per insussistenza di profili di colpevolezza in sede di ricorso al credito costituisce componente essenziale della valutazione che dovrà sorreggere, ove richiesto, il provvedimento di esdebitazione cui all'art. 14-terdecies; ritenendo questo Ufficio che il vincolo contenutistico imposto alla relazione particolareggiata dell'OCC a norma dell'art. 14-ter, comma 3, lettera a), è funzionale ad acquisire preventivamente elementi istruttori ai fini della richiamata valutazione di cui all'art. 14-terdecies piuttosto che a declinare, indirettamente, una condizione di inammissibilità della domanda di liquidazione, ulteriore rispetto a quelle espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 14-ter;

Considerato che l'attivo risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione particolareggiata dell'OCC e, in ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria; il patrimonio della ricorrente non comprende né beni mobili né immobili ma esclusivamente il credito al pagamento delle retribuzioni aventi titolo in un rapporto di

lavoro dipendente, pari ad euro 1970,00 netti mensili, comprensiva anche della voce stipendiale corrispondente alle retribuzioni per straordinari;

Rilevato che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, devono essere fissati in euro 1700,00 per 12 mensilità (sul punto accogliendo la proposta del ricorrente, che, come rilevato, percepisce una retribuzione mensile netta di euro 1970,00), importo calcolato facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 14-quaterdecies, comma 2, l. n. 3 del 2012 e tenendo conto delle spese rappresentate come necessarie per il sostentamento della famiglia, ivi incluse quelle di locazione e considerato che nel nucleo familiare di quattro persone, monoreddito, del ricorrente è presente un figlio minore; il tutto senza ulteriore operatività dei pignoramenti e delle cessioni del quinto dello stipendio precedentemente perfezionatisi in ragione della natura liquidatoria della presente procedura concorsuale e della necessità di garantire il regolare concorso tra i creditori improntato al rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione; quanto sopravvenuto nel patrimonio del ricorrente al di fuori dei limiti di cui al presente punto risulterà compreso nella liquidazione;

Ritenuto che, diversamente da quanto proposto dal ricorrente, il divieto di cui all'art. 14-quinquies, comma 2, lettera b), deve ritenersi esteso esclusivamente alle azioni esecutive e a quelle cautelari, ma non anche alle domande introduttive di giudizi di cognizione, analogamente a quanto avviene per la procedura di concordato preventivo ove è pacifico che nonostante la disposizione di cui all'art. 168 L.F., di tenore analogo a quella di cui alla predetta lettera b), ogni eventuale pretesa verso il debitore deve essere accertata con le forme ordinarie;

Ritenuto che tale ricostruzione interpretativa muove dalle seguenti considerazioni:

- la disciplina della liquidazione giudiziale prevista dalla l. n. 3 del 2012 non contiene disposizioni analoghe a quelle di cui agli artt. 43 e 52 L.F. che, al secondo comma, prevede espressamente che l'accertamento non solo dei crediti ma anche di ogni diritto reale o personale verso il fallito deve aver luogo secondo il procedimento giurisdizionale di verifica di cui al Capo V della legge fallimentare;

- l'art. 14-decies attribuisce al liquidatore esclusivamente la legittimazione attiva ad esercitare le azioni dirette ad acquisire beni o crediti al patrimonio in liquidazione;

- le richiamate disposizioni di cui agli artt. 43 e 52 L.F. hanno natura eccezionale, come tali non suscettibili di essere applicate in via analogica;

- riveste portata innovativa la disposizione di cui all'art. 270, comma 5, CC.II., che rinvia espressamente agli artt. 143, 151 e 152 del medesimo Codice, che recano precetti analoghi a quelli di cui ai vigenti artt. 43 e 52 L.F.;

Ritenuto che, in forza delle considerazioni che precedono, l'azione di convalida di sfratto per morosità proposta prima dell'introduzione della domanda introduttiva della procedura di liquidazione giudiziale rimane procedibile anche successivamente all'apertura della medesima procedura da sovraindebitamento; una diversa interpretazione oltre a non essere sorretta dal dato normativo in vigore potrebbe valere ad incentivo poco virtuoso per il debitore che, dopo aver accumulato morosità pregresse a seguito dell'interruzione del pagamento dei corrispettivi dovuti in forza delle obbligazioni aventi titolo nel rapporto contrattuale di durata (nella specie quello di locazione), tenti di obliterare una probabile azione di risoluzione della propria controparte contrattuale depositando domanda di liquidazione giudiziale;

Considerato, in ogni caso, che il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui al citato art. 14-quinquies, comma 2, lettera b), opera con riguardo ai beni compresi nel patrimonio del debitore in liquidazione e non anche rispetto ai beni di terzi, che al predetto patrimonio restano estranei;

Rilevato che, peraltro, il contratto di locazione dell'immobile in cui il debitore abita con la propria famiglia integra, comunque, un rapporto negoziale estraneo alla liquidazione, perché diretto a soddisfare esigenze essenziali di vita del debitore e della sua famiglia, in cui sono dedotte prestazioni a carico del sovraindebitato che lo stesso può efficacemente adempiere nonostante il divieto di azioni esecutive di cui alla più volte citata lettera b) del comma 2 dell'art. 14-quinquies inibisca anche pagamenti di debiti anteriori in violazione delle regole del concorso: muovendo dalla premessa che non sono compresi nella liquidazione i guadagni del debitore nei limiti in cui sono necessari al mantenimento suo e della sua famiglia, nei limiti fissati ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, lettera b), si deve pervenire alla conseguenza che egli può soddisfare tali esigenze in relazione alle quali i guadagni sono stati lasciati nella sua disponibilità, procedendo, dunque, per quanto qui interessa, all'efficace pagamento del canone di locazione dell'immobile che egli abita;

Ritenuta indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co.1 L. 3/2012, la nomina di un liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

nomina Liquidatore l'avv. _____

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

fissa, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 1700,00, nei termini meglio precisati in motivazione;

dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012, nonché alla predisposizione di riparti parziali con cadenza almeno semestrale;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 31/05/2021

Il Giudice Designato

Dott. Carmelo Barbieri